

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale – Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 52 **Norme organizzative in materia di usi civici**

Abrogata

Testo in vigore fino al 09/08/1996

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 29 Maggio 1985)

Art. 1.

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite alla regione Lombardia con decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono esercitate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore all'agricoltura e foreste, se delegato.

Art. 2.

1. Il Servizio Commissariato liquidazione usi civici, di cui al n. 36 dell'allegato, parte quarta, alla L.R. 1 agosto 1979, n. 42(1), e successive modificazioni e integrazioni, assume la denominazione di Servizi usi civici; il n. 36 di tale allegato viene sostituito dal corrispondente allegato alla presente legge.

2. Il secondo alinea di cui al n. 35 - Servizio Caccia e Pesca - dell'allegato, parte quarta, alla L.R. 1° agosto 1979, n. 42(1), e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato e sostituito dal seguente: "Adempimenti tecnico - amministrativi e di controllo inerenti all'esercizio dell' attività venatoria e della pesca.".

Art. 3.

1. Sono a carico della regione gli oneri relativi alle operazioni di propria competenza previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e dal regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 , ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.

2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al precedente comma, la regione concede contributi ai comuni che attuano un programma di ricerche documentarie e allestiscono strumentazioni cartografiche ai fini degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande dei comuni, rivolte ad ottenere i contributi, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

4. La giunta regionale delibera il piano di riparto fra i comuni richiedenti.

5. La liquidazione dei contributi è subordinata al positivo accertamento dell'effettiva collaborazione prestata.

Art. 4.

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di destinazione dei beni d'uso civico, di cui all'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. La Giunta regionale può autorizzare le alienazioni o i mutamenti di destinazione a condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed interventi di pubblica utilità.

3. La giunta regionale può altresì autorizzare alienazioni o mutamenti di destinazione, purché conseguenti ad atti deliberativi, esecutivi alla data del 31 dicembre 1984, delle

amministrazioni competenti.

4. Ai fini degli adempimenti istruttori, la regione può avvalersi degli uffici di province o di comunità montane, previa intesa con le amministrazioni interessate a norma dell'art. 69 dello statuto regionale; la regione può altresì conferire, ai medesimi fini, incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'agricoltura e foreste, se delegato.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovranno pervenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le comunità montane, su indicazioni e proposte dei comuni e delle associazioni agrarie, formuleranno un piano di interventi, anche per un'eventuale diversa destinazione dei terreni di uso civico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

3. Gli interventi di cui al precedente comma saranno disciplinati e finanziati con successiva legge regionale.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985:

a) la spesa di lire dieci milioni per le finalità previste dai precedenti articoli 4, quarto comma e 3, primo comma;

b) la spesa di lire dieci milioni per le finalità previste dal precedente articolo 3, secondo comma.

2. Alla determinazione delle spese derivanti da quanto previsto dal precedente primo comma si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere di lire venti milioni, previsto per il 1985 dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.5.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 3, finalità 17 sono istituiti:

- l'attività 3.3.17.2 "Interventi in materia di usi civici";

- il capitolo 1.3.3.17.2.2022 "Spese per le operazioni di accertamento liquidazioni e regolamento di usi civici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire dieci milioni;

- il capitolo 1.3.3.17.2.2023 "Contributi a comuni per ricerche documentarie, per strumentazioni cartografiche e per ogni altra collaborazione in materia di usi civici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire dieci milioni.

Allegato

36. Servizio usi civici

Compete al servizio l'espletamento delle attività connesse e/o strumentali all'esercizio delle funzioni sottospecificate:

identificazione dei beni gravati da usi civici e accertamento di eventuali circostanze modificative sui terreni comunali già riconosciuti di uso civico (vendite, costituzione di enfiteusi, occupazione abusiva, ecc.);

indagine relativa alla destinazione dei terreni d'uso civico ed in ordine a promiscuità;

formulazione di proposte per il conferimento di incarichi a periti ed a istruttori e relativi atti amministrativi;

acquisizione di ogni elemento di valutazione per le procedure di liquidazione, legittimazione, reintegro e scioglimento di promiscuità;

formazione e aggiornamento di un archivio cartografico relativo ai terreni di uso civico, avvalendosi dei dati e delle mappe fornite dai competenti servizi regionali e dagli enti locali interessati;

predisposizione degli atti formali di accertamento della sussistenza o insussistenza degli usi civici e rilascio delle relative certificazioni;

adempimenti istruttori relativi all'approvazione di statuti delle associazioni agrarie e di regolamenti comunali e delle associazioni stesse;

usicivici. beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

istruttoria di domande tendenti ad ottenere autorizzazione alle vendite di terreni, mutamento di destinazione, concessioni d'uso, ecc.;
adempimenti istruttori relativi ad atti amministrativi inerenti all'approvazione delle conciliazioni e delle transazioni, all'approvazione delle legittimazioni, alle autorizzazioni allo svincolo dei titoli di debito pubblico;
istruttoria relativa all'indizione delle elezioni per la nomina dei componenti dei comitati frazionali;
adempimenti relativi all'avvalimento degli uffici delle province e delle Comunità montane;
adempimenti relativi alla formazione del piano di riparto di contributi ai comuni per attività di ricerca, strumentazione cartografica e altre collaborazioni istruttorie;
collaborazione con il magistrato Commissario regionale per la liquidazione usi civici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.